



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Ordinanza n. 7 del 25 MAG. 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P. Reg. n. 529/Gab del 26/2/2016

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e di altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato che in periferia del Comune di Barrafranca in zone pubbliche o private possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

VISTO l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge n. 92 del 23/5/2008, convertito nella Legge n. 125 del 24/7/2008, secondo cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 04/04/2011 la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 54, comma 4, del TUEL, limitando il potere di emanare ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana ai casi in cui sussistano presupposti di contingibilità e urgenza, a condizioni della temporaneità dei loro effetti e, comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare, trasmettendo "il provvedimento di cui al presente comma al Prefetto anche ai fini della predisposizione e degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, l' "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica" della popolazione e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RITENUTO che il rischio concreto di incendi, sia dentro sia fuori l'abitato, connesso all'incuria dei terreni e dei giardini e al mancato taglio delle stoppie erbacce e simili, come pure il rischio del proliferare di insetti e, in particolare di zecche, che possono essere veicolo di malattie anche fatali per l'uomo, rappresentino indubbiamente fattori di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, come sopra definite dal citato Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, tanto più crescenti quanto più si avvicina il periodo della calda stagione estiva;

CHE, pertanto, si ritiene di dover intervenire in via preventiva, al fine di prevenire i rappresentati gravi pericoli con un'ordinanza che, allo stato, non ha ancora i connotati della contingibilità ed urgenza ma che tende comunque alla prevenzione dei rischi, con la quale venga disposta una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e di altri rifiuti infiammabili, a tutti i proprietari, affittuari e comunque detentori a qualsiasi titolo di





Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nel territorio del Comune di Barrafranca, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

PRESO ATTO, sotto il profilo sanzionatorio, che vi è un rapporto di mutua esclusione tra la sanzione penale prevista dall'articolo 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità emessi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene) e la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 267 del 2000;

DATO ATTO che la composizione tra i due assetti sanzionatori si risolve nel senso che l'articolo 650 del Codice Penale ha carattere e natura residuali, ossia trova applicazione solo per sanzionare la violazione delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco nelle materie che qui interessano per le quali l'ordinamento non prevede una differente disciplina sanzionatoria.

Differente disciplina sanzionatoria che è prevista, invece, per le ordinanze normali, ossia prive del carattere di contingibilità e urgenza, come la presente, adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari per le quali non trova applicazione la norma penale bensì la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico Enti Locali, da Euro 25,00 a 500,00;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689 del 1981, come modificato dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008, la Giunta Comunale è competente a stabilire tra il limite minimo e il limite massimo della sanzione prevista, un diverso importo da irrogare per il pagamento in misura ridotta, in deroga al comma 1 dello stesso articolo, per il quale il pagamento in misura ridotta è individuato nella misura del doppio del minimo e un terzo del massimo;

DATO ATTO che la Giunta Comunale di Barrafranca, con delibera n.112 del 07/10/2009, ha esercitato tale facoltà introdotta dalla riforma sopra citata che, pertanto, si applica il comma 2 del sopra richiamato articolo 16, comma 2, della Legge 689 del 1981, in base alla quale la sanzione da irrogare in misura ridotta resta individuata in Euro 50,00 (Cinquanta) e, nel caso di mancato pagamento in misura ridotta nei termini previsti, si applicherà la sanzione massima di Euro 500,00 (Cinquecento);

RITENUTO, altresì, che, in prossimità della stagione estiva ventura, quando i pericoli sopra evidenziati per l'incolumità pubblica e sicurezza urbana emergeranno più seriamente e concretamente minacciosi a causa dell'innalzamento della temperatura e della definitiva essiccazione delle erbacce e simili, si renderà necessario rinnovare l'ordine di pulizia dei terreni di cui alla presente ma introducendo evidentemente il carattere della contingibilità ed urgenza, con la finalità non più preventiva ma diretta ad eliminare i gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, notificando la stessa nominativamente a quei destinatari dell'odierno ordine i quali non vi avranno provveduto, si da realizzare le condizioni normative, in caso di ulteriore inottemperanza, previste dall'articolo 54, comma 7, dello stesso Decreto Legislativo 267



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

del 2000, in base al quale il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, nonché per l'integrazione della fattispecie di reato sancita dall'articolo 650 del Codice Penale, escludendosi, in tal caso, l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al citato articolo 7 bis, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO inoltre, che vi sono numerosi terreni, giardini, cortili e simili, posseduti a qualsiasi titolo da privati, persone fisiche o giuridiche, da cui fuoriescono siepi, rampicanti, rami d'albero e simili sulle pubbliche vie, piazze e giardini, che arrecano sudiciume con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituendo offesa al decoro dell'abitato nonché pericolo per i passanti che in taluni casi può definirsi anche grave, basti pensare ai rampicanti o siepi o simili con spine insidiose che possono causare gravi lesioni ai passanti, anche gravissime se si pensa all'organo visivo, ovvero malattie anche letali quali il tetano che notoriamente si annida proprio nelle spine e nei rovi di piante, rampicanti e arbusti; oppure, ancora, cadute rovinose a terra, a causa della scivolosità provocata da detti cascami;

RITENUTO, pertanto, dover ordinare specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini come sopra definita, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, in base alla stessa normativa e secondo lo stesso iter logico giuridico di cui ai precedenti capoversi, compresi gli stessi tempi e scadenze sopra individuati e compresa la stessa applicazione del regime sanzionatorio in caso di inottemperanza,

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nel territorio del Comune di Barrafranca, siano essi persone fisiche o giuridiche, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e non oltre il 19 Giugno 2016, ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e da altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati evitando di dar fuoco alle stesse e di cospargere con liquido diserbante i lotti in quanto nocivo alla salute;
- 2) ai medesimi soggetti, di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, nonché di mantenerli in condizioni igienico - sanitarie ottimali in concomitanza con tutto il periodo della calda stagione;
- 3) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia persone fisiche sia giuridiche, di provvedere ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero che fuoriescano sulle pubbliche vie, piazze e giardini.

AVVERTE



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

a) che, decorso inutilmente il termine fissato al punto 1) del dispositivo o non ottemperando per il periodo successivo ai sensi del punto 2) del dispositivo, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 50,00;

b) che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

IMPUGNAZIONE E TEMPI PER IMPUGNARE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Catania, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato.

E' pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23, u.c., dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Si da atto che la stessa, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 datata 4/4/2011, ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio e fino al 31 ottobre 2016.

La presente ordinanza, oltre ad essere comunicata a Sua Eccellenza il Prefetto di Enna ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, viene pubblicata nelle forme di legge anche sul sito internet del Comune di Barrafranca fino al 31 ottobre 2016, pubblicizzata a mezzo stampa e tramite affissione di manifesti ed inviata a :

- Comando 6° Settore Polizia Municipale di Barrafranca;
- Capo 5° Settore, Arch. F. Costa, cui compete il Servizio di Protezione Civile;
- Stazione Carabinieri di Barrafranca;
- Comando del Distaccamento Guardie Forestali di Pietraperzia.

Il Personale del Servizio di Segreteria viene incaricato degli adempimenti di cui sopra.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Commissario della Polizia Municipale, Dottoressa Maria COSTA.

Dalla Residenza Municipale, 25 MAG. 2016

Durata dell'Atto



Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Parrinello



27-05-2016 31-10-2016